



COMUNE DI ESINE
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE**

ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2011 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 4/2018

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 09.05.2019 n. 24

Indice

Capo I: Disposizioni Generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Modalità di esercizio dell'attività
- Art. 3 Requisiti Professionali
- Art. 4 Responsabile Tecnico

Capo II: Procedure per l'esercizio dell'attività

- Art. 5 Inizio dell'attività
- Art. 6 Modifiche e trasferimento dell'attività
- Art. 7 Subentro nell'attività
- Art. 8 Sospensione e cessazione dell'attività

Capo III: Norme Igienico – Sanitarie

- Art. 9 Requisiti Igienico - Sanitari

Capo IV: Tariffe E Orari

- Art. 10 Orari e Tariffe

Capo V: Sanzioni e Disposizioni Finali

- Art. 11 Sanzioni
- Art. 12 - Vigilanza e osservanza del regolamento
- Art. 13 Abusivismo
- Art. 14 Sospensione, Revoca e Decadenza del Titolo Abilitativo
- Art. 15 Abrogazione Norme Precedenti

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è redatto ai sensi del Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 4/2018 (BURL n. 6, suppl. del 5 Febbraio 2018) contenente la disciplina dell'attività di acconciatore.
2. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito:
 - dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142
 - dalla legge 17 agosto 2005 n. 174;
 - dal D.lgs. 26.3.2010 n. 59 e ss.mm.ii.;
 - dal Regolamento Regionale 21 novembre 2011 n. 6 modificato con Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 n. 4.
3. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 2 –MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali in regola con le vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso
2. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, di detenzione o simili sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa, in quanto compatibili.
3. Le imprese di acconciatura possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente nei casi:
 - di sua malattia o altro impedimento fisico
 - di impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo
 - in occasione di cerimonie o di eventi fieristici o promozionali.
4. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
5. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali dispongano dei requisiti urbanistici, igienico-sanitari, di sicurezza vigenti; che gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti ad abitazione; siano consentiti i controlli relativi all'attività.
6. Nei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività di acconciatore possono essere venduti parrucche, beni accessori e prodotti cosmetici in confezione originale, purché strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività stessa. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni previste dal d.lgs. 114/1998 e dal d.lgs. 59/2010 e non sono, quindi, necessari specifici titoli abilitativi.
7. L'esercente l'attività di acconciatore può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad acconciatori ed estetisti, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina.

Nel caso in cui gli spazi siano utilizzati da estetisti, tali spazi devono rispettare i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento regionale 5/2016 per i locali in cui si svolge l'attività di estetista.

8. È ammesso l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista, anche mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina, nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico sanitari, nonché delle procedure amministrative relative all'attività. Pertanto in caso di esercizio congiunto, sia ad opera di differenti imprese che ad opera della medesima impresa, è necessario presentare apposita SCIA per entrambe le attività.

ART. 3 - REQUISITI PROFESSIONALI

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, della l. 174/2005.
2. La verifica del possesso dei requisiti professionali spetta al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 'Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

ART. 4 – RESPONSABILE TECNICO

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di idonea abilitazione professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
3. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di assenze il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto in possesso di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di presenza costante nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
4. I soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di acconciatore devono essere in possesso della qualificazione professionale come previsto dall'articolo 3, commi 1 e 6, della l. 174/2005.
5. Il controllo del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo è di competenza comunale, in particolare della Polizia Commerciale che svolgerà opportuni sopralluoghi per accertare eventuali violazioni. In caso di accertate violazioni lo Sportello Unico per le attività produttive (Suap) procederà a diffidare l'interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino ad avvenuto adeguamento.

CAPO II - PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 5 - INIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Chiunque intenda avviare l'attività di acconciatore deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui verrà esercitata l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale ai sensi dell'articolo 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 recante 'Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" nonché del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 'Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124'.

2. Alla SCIA dovranno essere allegati i documenti elencati nel sito internet del Suap, tra gli altri:
 - a) documentazione atta a comprovare l'abilitazione professionale del richiedente o del responsabile tecnico;
 - b) planimetria quotata dei locali in scala 1/100 con layout superfici di vendita, attrezzature e arredi;
 - c) relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi (es accessibilità), della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio. Tale documentazione sarà poi inviata agli enti competenti per le relative istruttorie.
3. La SCIA e relativa ricevuta di invio devono essere esposte al pubblico nei locali in cui si svolge l'attività ed esibita, unitamente alla planimetria dichiarata, in caso di controlli.

ART. 6 - MODIFICHE E TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Ogni modifica dei locali dovrà essere preventivamente segnalata mediante apposita SCIA che il SUAP provvederà a trasmettere agli enti competenti per le relative istruttorie. Ad essa vanno allegati i documenti elencati nelle pagine internet del Suap di Vallecamonica.
2. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altro locale del territorio comunale, dovranno presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal sito del Suap comunale.

ART. 7 - SUBENTRO NELL'ATTIVITÀ

1. È ammesso il subentro nella titolarità di un'attività di acconciatore; il subentrante deve presentare, per via telematica, una COMUNICAZIONE di subentro al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate nel portale telematico comunale, ai sensi del D.Lgs. 222/2016; oltre alla documentazione prevista per l'avvio dell'attività andrà allegata copia dell'atto notarile di cessione dell'azienda (o riferimenti di registrazione).
2. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono proseguire l'attività fino al massimo di un anno senza l'accertamento della abilitazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato come definito dall'articolo 3, commi 1 e 6, della l. 174/2005. Decorso il citato periodo l'attività dovrà essere cessata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 174/2005.

ART. 8 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. L'attività di acconciatore può essere sospesa per un anno, prorogabile per un ulteriore anno; a tale scopo deve essere trasmessa, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al SUAP con l'indicazione del periodo di sospensione. Al termine di tale periodo sono concessi all'impresa 60 giorni entro i quali comunicare la ripresa, la proroga o la cessazione dell'attività. Se il termine di 60 giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.
2. Deve essere comunicata al Comune la sospensione temporanea dell'attività, per ferie o altre cause, solo se superiore a 30 giorni.

3. Coloro che intendono cessare l'attività dovranno presentare, entro 30 giorni per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al SUAP mediante la piattaforma <https://www.sportellotelematico.cmvallecamonica.bs.it/>

CAPO III - NORME IGIENICO - SANITARIE

ART. 9 - REQUISITI IGIENICO – SANITARI

1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia.
2. La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ATS competente per territorio.
Devono essere, inoltre, rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività riportati nell'allegato 1 del regolamento regionale 6/2011.

CAPO IV - TARIFFE E ORARI

ART. 10 - ORARI E TARIFFE

1. Gli orari di apertura delle attività e le prescrizioni relative alle giornate di chiusura sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria, fatto salvo il venir meno dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
2. È fatto obbligo all'esercente di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio. Per le attività svolte all'interno di appartamenti ubicati in edifici condominiali, l'orario di attività deve essere esposto all'esterno, ovvero all'ingresso principale dell'edificio stesso.
3. Il titolare dell'attività dovrà esporre all'interno dei locali in modo ben visibile al pubblico all'ingresso dell'esercizio stesso, i prezzi e le tariffe praticati.
4. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.
5. Il controllo del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo è di competenza comunale, in particolare alla Polizia Locale la quale svolgerà opportuni sopralluoghi per accertare eventuali violazioni

CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 - SANZIONI

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 174/2005, dal presente regolamento ovvero dai regolamenti comunali che disciplinano l'esercizio dell'attività nonché in caso di mancata presentazione della SCIA o della comunicazione di sospensione dell'attività di cui all'art. 5, comma 4, sono irrogate dal comune le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5 della l. 174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 'Modifiche al sistema penale'.
3. Il mancato rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro '.
4. La commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti di cui al Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici è

soggetta alle sanzioni previste dal combinato disposto del decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204 'Disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici' e del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 'Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014 n. 67'.

5. L'inosservanza a quanto indicato negli Artt. 5, 7, comma 2° e 9 del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 80 a 500 Euro, secondo le procedure di cui alla Legge 21 Novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.

Art. 12 - VIGILANZA E OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO.

1. Sono incaricati di fare rispettare il presente Regolamento, nell'ambito delle proprie competenze, gli agenti della Polizia Locale, della Polizia Provinciale e tutti gli organi delegati con Decreto Prefettizio a svolgere attività di accertamento in materia di sanzioni amministrative.

ART. 13 - ABUSIVISMO

1. Nei confronti di chi svolge attività di acconciatore senza titolo abilitativo, è prevista una sanzione da Euro 250 a Euro 5.000.
2. Nel caso di accertata attività di acconciatore in assenza della SCIA il Responsabile del SUAP adotta ordinanza di cessazione immediata dell'attività stessa.

ART. 14 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

1. L'attività di acconciatore può essere sospesa dal Responsabile del Suap secondo quanto disposto dalla normativa vigente per violazioni delle disposizioni in materia.
2. La revoca del titolo abilitativo (autorizzazione/SCIA) è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
3. Qualora venga meno la figura del direttore tecnico, entro 30 giorni il titolare deve nominare un nuovo direttore tecnico, in possesso dei requisiti professionali abilitanti, e fare apposita comunicazione di sostituzione al SUAP; decorso tale termine, il comune procede a sospendere l'attività fino alla nuova nomina.
4. L'attività si considera cessata in caso di sospensione per un anno prorogato di un ulteriore anno e decorsi i successivi 60 gg senza che il titolare presenti comunicazione di ripresa.

ART. 15 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le altre norme regolamentari comunali a disciplina della materia.